

OSSERVAZIONI DI ITALIA NOSTRA LOMBARDIA

al progetto di Legge n. 0118 di iniziativa del Consiglio regionale Parolini e Quadrini, dal titolo “*Disciplina in materia di utilizzo delle motoslitte e dei mezzi meccanici assimilati. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)*”

Come premessa, Italia Nostra ricorda che l’imprescindibile tutela e rispetto del territorio, dell’ambiente e, in particolare, della fauna non deve essere subordinato alla volontà di regolamentare l’uso dei mezzi motorizzati, ma deve essere il fine di questo PDL. Si ricorda pertanto che la Rete Ecologica Regionale – approvata con Delibera di Giunta Regionale VIII/10962 del 30 dicembre 2009, prescrive la limitazione e il divieto dell’uso di motoslitte in varie aree della Lombardia.

La circolazione dei mezzi motorizzati su “*territori agro-silvo-pastorali innevati*”-locuzione che si rifà al concetto introdotto, ma non definito con criteri e modalità precisi di identificazione, con la legge n. 157/1992, che reca norme in materia di protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - induce a ritenere con fondatezza, che ben presto i mezzi motorizzati, e le motoslitte nello specifico, saranno liberi di muoversi indiscriminatamente in tutto il territorio montano, incuranti della sua fragilità, particolarmente nella stagione invernale.

1. La PDL non prevede la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla Conferenza dei Servizi che individuerà i percorsi, fermo restando che la specifica previsione del l’art. 1 comma 2, n. 2, come formulata indebolisce nella sostanza il ruolo dei Comuni.

Sono infatti esclusi, dalla prevista Conferenza, sia le Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero, come Italia Nostra, il CAI, il Centro Nivo-meteorologico di ARPA, l’ERSAF ... soggetti il cui contributo è essenziale per la scelta di un percorso sicuro e privo di impatto ambientale. Inoltre i tempi del procedimento sono inspiegabilmente brevi, con il rischio, da scongiurare, del formarsi del silenzio assenso.

2. I percorsi, in ogni caso dovranno essere individuati in bassa quota, in zone di basso valore ambientale, paesaggistico ed escursionistico e localizzati solo ed esclusivamente in prossimità di territori antropizzati - come per esempio comprensori sciistici già esistenti e raggiungibili con strada pubblica.

Il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione delle motoslitte dovrà essere appannaggio esclusivo dei Comuni, e non potrà essere affidata a soggetti privati.

3. Nei criteri e modalità di gestione dei percorsi dovrà essere specificato:

- a) l'orario di apertura e di chiusura dei percorsi accessibili nonché i calendari di accesso;
- b) il numero massimo di accessi consentiti;
- c) le norme comportamentali alle quali sono tenuti i conduttori dei mezzi;
- d) le condizioni ambientali di accessibilità (vedi bollettini nivometeo, pericolo valanghe);
- e) i parametri di emissione acustica da rispettare;
- f) le velocità massime consentite;
- g) le responsabilità in caso di incidente nei confronti degli utenti o di altri cittadini oppure in caso di danneggiamento dei percorsi o di beni.

4. **Le sanzioni previste al comma 3 dell'art. 1, sono invero modeste**, quindi prive di effetto deterrente. Le sanzioni, inoltre, non variano al variare della gravità delle violazioni potenzialmente accertate.

È sin troppo evidente inoltre, ricordare che la previsione di sanzioni porta con sé la necessità di attivare controlli severi - senza i quali la norma sanzionatoria rimarrà lettera morta - e quindi l'esigenza di dotare l'Ente preposto al controllo del personale necessario.

L'autorizzazione rilasciata all'utente deve essere esposta e visibile, e se a scopo ludico deve avere durata giornaliera; il rilascio deve inoltre essere a titolo oneroso per tutti.

5. **I mezzi devono essere a bassa emissione di inquinanti.**

6. **Nel territorio di qualsiasi area protetta** - siano parchi nazionali, riserve naturali integrali o orientate, parchi regionali, parchi locali di interesse sovra comunale (PLIS), monumenti naturali, Rete natura 2000 ZPZ o SIC, elementi delle rete ecologica regionale, ecc. - **deve vigere il divieto assoluto di accesso ai mezzi motorizzati utilizzati a scopo ludico.**

7. **E' indispensabile specificare gli elaborati tecnici necessari per la Conferenza di Servizi**, quali: cartografia, studio nivologico, di impatto ambientale, regolamento di gestione e convenzione.

8. Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che la comunità, per permettere/accettare l'uso dei mezzi motorizzati previsti dal PDL in oggetto, sopporterà dei costi diretti ed indiretti, si ritiene pertanto che, contrariamente a quanto previsto nel PDL art. 4 punto d), non debbano essere previste forme di "eventuali contributi" ma **piuttosto debbano essere previsti dei costi per ogni autorizzazione rilasciata, costi da reinvestire sul territorio.**

Milano, 25 gennaio 2012

Per Italia Nostra Lombardia
Sandro Leali